

## Aggiornamento sulle disposizioni legali applicabili agli infermieri indipendenti



Lic. jur. Stefano Radczuweit  
Capo Ufficio di sanità

19 settembre 2011

---

---

---

---

---

---

---

---

## Basi legali



### Distinzione tra:

- **Disposizioni di polizia sanitaria**
  - Legge sanitaria cantonale
- **Disposizioni relative alla remunerazione finanziaria delle prestazioni**
  - LAMal (con OPre)
  - Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD)

---

---

---

---

---

---

---

---

## RAPPORTO TRA AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA SANITARIA E LAMAL

————— **LAMal**  
Finanziamento pubblico  
mediante assicurazione  
sociale

————— **Polizia sanitaria**  
Requisiti minimi per  
poter esercitare la  
professione

---

---

---

---

---

---

---

---

RAPPORTO TRA AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA SANITARIA E LAMAL

Autorizzazione Legge sanitaria

Autorizzazione LAMal

ti Dipartimento della sanità e della socialità Ufficio di sanità

4

---

---

---

---

---

---

---

---

Polizia sanitaria

**1. Autorizzazione al libero esercizio della professione**

Legge sanitaria cantonale

ti Dipartimento della sanità e della socialità Ufficio di sanità

5

---

---

---

---

---

---

---

---

Basi legali

**2. Delimitazione nei confronti dei Servizi di cura e assistenza a domicilio**

Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio e per i centri terapeutici somatici diurni e notturni (rivisto il 22.3.2011)

**Art. 2**

<sup>1</sup>È considerato SACD **ogni persona giuridica** che fornisce prestazioni sanitarie a domicilio.

ti Dipartimento della sanità e della socialità Ufficio di sanità

6

---

---

---

---


---

---

---

---

**Basi legali**



**Delimitazione nei confronti dei Servizi di cura e assistenza a domicilio**

**Legge sull'assistenza e cura a domicilio (LACD)**

**4. Fornitori di prestazioni**

Art. 6 <sup>1</sup>Sono considerati servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD) **le organizzazioni e gli operatori** che offrono prestazioni di assistenza e cura a domicilio.

**ti** Dipartimento della sanità e della socialità  
Ufficio di sanità

7

---

---

---

---


---

---

---

---

**Basi legali**



**Delimitazione nei confronti dei Servizi di cura e assistenza a domicilio**

**Domanda: un'infermiera indipendente può assumere altri operatori sanitari (es. OSS) senza essere considerata organizzazione SPITEX?**

**ti** Dipartimento della sanità e della socialità  
Ufficio di sanità

8

---

---

---

---

---

---

---

---

**Basi legali**



**2. Delimitazione nei confronti dei Servizi di cura e assistenza a domicilio**

	<b>Legge sanitaria</b>	<b>LACD (contr. Residuo)</b>	<b>LAMal (fatturazione)</b>
<b>Infermiera?</b>	Ognuno con libero esercizio e resp. personale	No. Diventa SACD	No. Art. 4 e 8 Convenzione con tarifsuisse
<b>OSS?</b>	Si, art. 62 Lsan	No. Diventa SACD	No. Art. 4 e 8 Convenzione con tarifsuisse

**ti** Dipartimento della sanità e della socialità  
Ufficio di sanità

9

---

---

---

---


---

---

---

---

**Basi legali**



**Operatori sanitari senza attività indipendente**

Art. 62 <sup>1</sup>Sono operatori sanitari senza attività indipendente le persone che non dispongono dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio indipendente di una professione prevista dall'art. 54 di questa legge, e che, con o senza diploma, a titolo oneroso o gratuito, distribuiscono prestazioni o attuano terapie quali lavoratori dipendenti presso operatori autorizzati, servizi, ambulatori o strutture sanitarie autorizzate.

<sup>2</sup>Sono in particolare operatori sanitari senza attività indipendente gli assistenti di studio medico, i laboratoristi medici, gli assistenti tecnici in radiologia medica, gli ortottisti, i soccorritori professionali dei servizi autolettiga, gli assistenti di farmacia, le infermiere odontoiatriche, gli assistenti geriatrici, le igieniste dentarie.<sup>[69]</sup>

<sup>3</sup>Essi possono distribuire e/o attuare, nell'ambito dell'ambulatorio, del servizio o della struttura sanitaria, prestazioni e terapie prescritte da operatori sanitari autorizzati, nei limiti delle proprie capacità e conoscenze collaudate ed in quelli stabiliti dal competente operatore sanitario prescrittore. Quest'ultimo ne assume la responsabilità.

<sup>4</sup>L'operatore senza attività indipendente è sottoposto, nell'esercizio delle attività previste dal cpv. 3 di questo articolo, a tutte le pertinenti disposizioni di questa legge e dei regolamenti.

**ti** Dipartimento della sanità e della socialità  
Ufficio di sanità

10

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

**Basi legali**



**3. Obblighi professionali**

- Legge sanitaria cantonale
- Legge federale sugli agenti terapeutici (per l'utilizzo dei medicinali e dispositivi medici)
- Codice delle obbligazioni (mandato)
- Codice penale
- Legge federale sulla protezione dei dati
- LAMal

**ti** Dipartimento della sanità e della socialità  
Ufficio di sanità

11

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Obblighi professionali**

- **Rispetto delle proprio competenze**  
(art. 64 Legge sanitaria)
- **Aggiornamento regolare**  
(art. 64 Legge sanitaria)
- **Obbligo di tenere una cartella sanitaria che risponda ai requisiti di legge** (art. 67 Legge sanitaria)

**ti** Dipartimento della sanità e della socialità  
Ufficio di sanità

12

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Obblighi professionali

- **Obbligo di segnalazione**  
(art. 68 Legge sanitaria)
- **Publicità corretta e misurata**  
(art. 70 Legge sanitaria)
- **Divieto del comparaggio**  
(art. 71 Legge sanitaria)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Obbligo di segnalazione

Art. 68 <sup>1</sup>Ogni operatore sanitario è tenuto ad informare il Dipartimento e il Medico cantonale di qualunque fatto che possa mettere in pericolo la salute pubblica.

<sup>2</sup> Chiunque esercita una professione sanitaria a titolo indipendente o dipendente ha l'obbligo di informare il ministero pubblico di ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell'esercizio della professione.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Obbligo di segnalazione

### **Badanti**

- Non esiste obbligo di segnalare badanti senza permesso
- Sussiste però la possibilità di una segnalazione (anche anonima) all'Ufficio della migrazione

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Obbligo di segnalazione

### Maltrattamenti

- Per principio solo le lesioni gravi sono perseguibili d'ufficio
- In caso di lesioni semplici il reato è comunque perseguito d'ufficio laddove il colpevole ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura
- In caso di vie di fatto il reato è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Pubblicità

### Pubblicità

Art. 70 <sup>1</sup>La pubblicità relativa alle attività degli operatori sanitari deve essere fatta in modo corretto e misurato; essa ha per scopo un'oggettiva informazione dell'utenza. Pertanto è vietato l'uso di denominazioni e diciture suscettibili di trarre in inganno il pubblico.

<sup>2</sup>L'indicazione delle specialità FMH, FVH e SSO è autorizzata d'ufficio. La menzione di diplomi di istituti privati, di titoli di specialista o di titoli accademici esteri deve essere autorizzata dal Dipartimento.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriormente la pubblicità degli operatori sanitari.

<sup>4</sup>Le disposizioni di questo articolo sono applicabili per analogia alle strutture sanitarie previste dal Titolo VI di questa legge.

---

---

---

---

---

---

---

---

## Pubblicità

### Art. 40 Legge federale sulle professioni mediche universitarie

#### ■ Obblighi professionali

Chi esercita liberamente una professione medica universitaria deve osservare i seguenti obblighi professionali:

...

- d. praticare esclusivamente una pubblicità oggettiva e corrispondente all'interesse generale, non ingannevole né invadente;

...

---

---

---

---

---

---

---

---

## Publicità

### **Corrispondente all'interesse generale**

- Deve corrispondere al bisogno di informazione del paziente
- Questo criterio non ha più una grande importanza, vista anche l'esistenza di Internet

---

---

---

---

---

---

---

---

## Publicità

### **Corretta, oggettiva, non ingannevole**

- Non è ammessa una pubblicità che crea false impressioni e inganna il consumatore
- La pubblicità non deve indurre il paziente a un consumo eccessivo o inappropriato di prestazioni sanitarie
  - Esempi:
    - Negare gli effetti negativi
    - Promettere risultati non veritieri

---

---

---

---

---

---

---

---

## Publicità

### **Misurata, non invadente**

- La pubblicità deve essere oggettiva per quanto concerne forma e contenuto
- Il paziente deve potersi sottrarre alla pubblicità se lo desidera
  - Sono proibite
    - campagne telefoniche
    - pubblicità porta a porta
  - Sono ammessi volantini, manifesti, spot radiotelevisivi, sponsoring se oggettivi e non ingannevoli e a scadenze non ossessive
- Sono proibite annunci che limitano la libertà decisionale del paziente

---

---

---

---

---

---

---

---

## Medicamenti

- **La dispensazione (vendita) di medicinali in TI è riservata alle farmacie (art. 76 Legge sanitaria)**
- **La somministrazione di medicinali è ammessa nella misura in cui il paziente già dispone di questi medicinali (correttamente prescritti dal medico se di cat. A o B)**
  - **ev. delega del paziente nel caso concreto per l'acquisto in farmacia di un medicamento non soggetto a prescrizione**

---

---

---

---

---

---

---

---

## Rapporti con le autorità

- **Ufficio di sanità:**
  - **Competente per il rilascio delle autorizzazioni, questioni giuridiche**
  - **Competente per le procedure contravvenzionali**
- **Ufficio del medico cantonale:**
  - **Competente per la vigilanza sull'esercizio delle arti sanitarie (dal 2003 dispone pure di un infermiere cantonale, sig. Giovanni Marvin)**

---

---

---

---

---

---

---

---

## Rapporti con le autorità

- **Commissione di vigilanza sanitaria:**
  - **Competente per trattare le denunce dei pazienti**
  - **Interviene anche su mandato del Dipartimento**
  - **Preavvisa le sanzioni disciplinari**
- **Dipartimento della sanità e socialità**
  - **Competente per le sanzioni disciplinari**

---

---

---

---

---

---

---

---





## Rapporti con le autorità

### ■ Scambi con l'Ufficio di sanità

- Richiedere l'autorizzazione **prima** di iniziare a lavorare
- Notificare i cambiamenti di indirizzo, di attività ecc.

---

---

---

---

---

---

---

---



## DISCUSSIONE ....



---

---

---

---

---

---

---

---